



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 211 del 17 luglio 2014

**OGGETTO: Nuovi strumenti di comunicazione elettronica - utilizzo della Posta Elettronica Certificata nell'ambito delle amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati ai sensi dell'art.27, comma 8, lettera e) legge n.3 del 16 gennaio 2003 – indirizzi -**

L'anno duemilaquattordici, il giorno **diciassette** del mese di **luglio** alle ore **16,15 e ss** presso la sede comunale si è riunita, regolarmente convocata, la Giunta comunale con la presenza dei signori:

Nome	Carica	Presente	Assente
<b>Delogu Angelo</b>	Sindaco	x	
<b>Bilancia Anna Maria</b>	Vice Sindaco	x	
<b>Ines Antonio</b>	Assessore	x	
<b>Picozza Elvira</b>	Assessore	x	
<b>Petrole Mauro</b>	Assessore	x	
<b>Vellucci Pierluigi</b>	Assessore	x	

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/8/2000, n.267) il Segretario comunale Avv. Alessandro IZZI;

Il **Sindaco**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA

### Premesso:

- che con la sentenza di legittimità n.10021/2005 della Suprema Corte di Cassazione nell'enunciare il principio di diritto che la consegna di una comunicazione a mezzo di posta raccomandata prova solo la ricezione di una busta, ma non del suo contenuto, con ampio orientamento giurisprudenziale positivo già da tempo recepito da tutti i Tribunali, la stessa Corte ha invertito l'onere della prova, affermando che il mittente deve poter dimostrare che quanto inserito nella busta raccomandata in fase di accettazione è esattamente quanto ricevuto dal destinatario in fase di consegna, non essendo logicamente più in grado il mittente di poter provare tale contenuto e vanificando di fatto il valore probatorio che si suole attribuire alla posta raccomandata tradizionale;
- che il legislatore, nell'introdurre nuovi strumenti di comunicazione elettronica, ha esteso l'uso della posta elettronica nell'ambito delle amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati ai sensi dell'art. 27, comma 8, lettera e) legge n. 3 del 16 gennaio 2003:

*“Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:*

- a) *diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese, anche con l'intervento dei privati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei provvedimenti già adottati;*
- b) *diffusione e uso della carta nazionale dei servizi;*
- c) *diffusione dell'uso delle firme elettroniche;*
- d) *ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i servizi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa (concessionaria servizi informativi pubblici);*
- e) *estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;”*

- che nella nozione più specifica di **“Posta Elettronica Certificata”** è inteso ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici ai sensi dell'art. 1, lettera g), decreto del presidente della repubblica n. 68 del 11 febbraio 2005:

*“Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche e le modalità per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata.*

*1. Ai fini del presente regolamento si intende per:*

- a) **BUSTA DI TRASPORTO**, il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificata
- b) **CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**, di seguito denominato: «CNIPA», l'organismo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, come modificato dall'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;
- c) **DATI DI CERTIFICAZIONE**, i dati inseriti nelle ricevute indicate dal

presente regolamento, relativi alla trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata;

- d) **DOMINIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**, l'insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete;
- e) **LOG DEI MESSAGGI**, il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni effettuate mediante posta elettronica certificata tenuto dal gestore;
- f) **MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**, un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati;
- g) **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**, ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;

- che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale ai sensi dell'art.45 decreto legislativo 7 marzo 2005:

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

- che l'art.16, comma 6 della legge n.2 del 28 gennaio 2009 prevede qualsiasi tecnologia di comunicazione elettronica che certifichi data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

**Visto** l'art.1335 codice civile contenente l'unica norma di diritto positivo che disciplina la corrispondenza a mezzo di invio raccomandato.

**Visto** l'art.6 D.Lgs. 22 luglio 1999, n.261 in materia di autorizzazioni per l'esercizio postale.

**Visto** il D.Lgs. 23 dicembre 2003, n.384 in attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali.

**Visto** l'art.1, comma 1, lettera q) D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 in materia di firma elettronica.

#### **Considerato:**

- che l'attuale bilancio di spesa per i servizi postali non soddisfa i requisiti probatori della comunicazione previsti nella sopra enunciata sentenza della Suprema Corte di

Cassazione;

- che in esercizio di autotutela codesta amministrazione intende adottare nuovi strumenti e tecnologie di comunicazione cogenti alle normative in vigore in grado di avere un maggiore grado di certezza probatoria, in economia di spesa e senza maggiori oneri.

**Visto** il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l'art. 110, comma 6;

**Visto** l'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165;

**Visti** gli articoli 2222, 2229 e 2230 del C.C. nonché l'art.13 della L. 23.12.1992, n.498;

**Visto** l'allegato parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento, reso dal Responsabile del Dipartimento interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. lgs. n. 267 del 18.08.;

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge,

### **DELIBERA**

per quanto in narrativa, di fornire opportuni indirizzi al responsabile del Dipartimento 5 - Informatica ed Attività Produttive per l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti circa l'individuazione di nuove tecnologie informatiche emergenti di comunicazione che possano soddisfare i seguenti requisiti minimi di servizio:

- a) comunicazione per mezzo di un operatore abilitato all'esercizio postale;
- b) tracciamento di data e ora di spedizione, ricezione e consegna;
- c) avviso di giacenza per il destinatario in caso d'uso;
- d) qualificazione del destinatario in fase di consegna;
- e) firma per ricevuta del destinatario;
- f) attestazione di compiuta giacenza in caso di assenza, rifiuto, indirizzo sconosciuto o destinatario sconosciuto o trasferito;

*Successivamente,*

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**Visto** l'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000 – Tuel;

**Ravvisata** l'urgenza di provvedere in merito al fine di dare compiuta organizzazione al Servizio Cimiteriale

Con votazione unanime favorevole

### **DICHIARA**

il presente atto immediatamente eseguibile.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE N.211 DEL 17 LUGLIO 2014**

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO Lgs. 18.8.2000 N. 267 SULLA PROPOSTA  
DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:**

**Nuovi strumenti di comunicazione elettronica - utilizzo della Posta Elettronica  
Certificata nell'ambito delle amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministra-  
zioni e privati ai sensi dell'art.27, comma 8, lettera e) legge n.3 del 16 gennaio 2003 -  
indirizzi -**

---

***Dipartimento 5 - Informatica e Attività Produttive***

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:**

**FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Giovanni CACCIOTTI**

Data  
**14 LUG. 2014**

timbro

---

www.Albopretorionline.it 23/07/14

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
f.to dott. Angelo DELOGU

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Avv. Alessandro IZZI

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

N. **1.270** Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **23 LUG. 2014** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

li, **23 LUG. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Avv. Alessandro IZZI

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale li, **23 LUG. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Alessandro IZZI

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(art.125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **23 LUG. 2014** giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

li, **23 LUG. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Avv. Alessandro IZZI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data \_\_\_\_\_.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Avv. Alessandro IZZI

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data **23 LUG. 2014** ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li, **23 LUG. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Avv. Alessandro IZZI



**COMUNE DI PRIVERNO**  
(Provincia di Latina)